



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

07

REATI SOCIETARI

art. 25^{ter}d.lgs. n. 231/2001



SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEDICATA AI REATI SOCIETARI	3
2.0 - LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	3
2.1 - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - ARTT. 2621 C.C., 2621BIS C.C., 2621TER C.C.	4
2.2 - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE - ART. 2622 C.C.	5
2.3 - IMPEDITO CONTROLLO - ART. 2625 C.C.	5
2.4 - INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI - ART. 2626 C.C.	5
2.5 - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE - 2627 C.C.	5
2.6 - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE - ART. 2628 C.C.	6
2.7 - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO AI CREDITORI - ART. 2629 C.C.	6
2.8 - OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE - ART. 2629BIS C.C.	6
2.9 - FORMAZIONE FITTIZIA DI CAPITALE - ART. 2632 C.C.	6
2.10 - INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI - ART. 2633 C.C.	6
2.11 - CORRUZIONE TRA PRIVATI - ART. 2635 C.C.	7
2.12 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI - ART.2635BIS C.C.	7
2.13 - PENE ACCESSORIE - ART. 2635TER C.C.	8
2.14 - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA - ART. 2636 C.C.	8
2.15 - AGGIOTAGGIO - ART. 2637 C.C.	8
2.16 - OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA - ART. 2638 C.C., COMMA 1 E 2	8
2.17 - FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE - ART. 54 D.LGS. N. 19/2023	8
3.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI	8
4.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	9
5.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	10
6.0 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	11
7.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13



1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari

L'obiettivo della presente Sezione di Parte Speciale (07) del MOGC 231 è dedicata ai **reati societari** (art. 25ter) ed ha come obiettivo dettare regole di condotta finalizzate a scongiurare il rischio di commissione dei delitti in materia societaria, derivanti dalla violazione delle norme del codice civile.

In particolare, la presente Sezione ha lo scopo di:

- Indicare i **principi procedurali e le regole di comportamento** che i Destinatari del MOGC 231 sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza - e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo - gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

L'Amministratore Unico, a conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici", intende sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

Con questo obiettivo sono stati elaborati principi e regole di comportamento da porre alla base dell'attività aziendale.

A tal fine, sono previsti obblighi di fare e divieti, diretti a tutti i destinatari del MOGC 231.

In particolare:

- È **fatto obbligo** di
 - ~ rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste o richiamate nel MOGC 231 e nei documenti interni della Società.
- È **fatto divieto** di:
 - ~ Porre in essere, dare causa o concorrere alla commissione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione vigente e, in particolare, i reati cd. presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001.
 - ~ Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste o richiamate nel Modello e nei documenti interni della società.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del **sistema disciplinare** illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

La società adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte.

2.0 - Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità di commissione dei reati, dalla cui commissione deriva il regime di responsabilità della W.E.M.-Waste Engineering Management S.r.l., è funzionale alla prevenzione dei reati stessi. La conoscenza dei reati è essenziale per il sistema di controllo previsto dal decreto.



Il D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023 ha inserito una nuova fattispecie di reato, “*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*” in merito a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Il certificato cosiddetto preliminare, rilasciato in Italia da un notaio che ha anche il compito di controllare la legittimità della fusione, attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Per le società estere ogni Stato designa l'organo giurisdizionale, il Notaio o altra autorità competente.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei **reati societari** richiamati dall'art. 25^{ter} (Reati societari) del d.lgs. n. 231/2001. Vista la ragione sociale adottata e la compagine societaria della W.E.M.-Waste Engineering Management S.r.l., si ritiene che il rischio residuo di possibilità di commissione di tali reati sia **effettivo** nell'ambito delle attività svolte dall'azienda.

2.1 - False comunicazioni sociali - artt. 2621 c.c., 2621^{bis} c.c., 2621^{ter} c.c.

I reati oggetto del presente paragrafo tutelano la veridicità e la completezza delle informazioni, così da assicurare un leale e trasparente esercizio dell'attività economica.

Il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. si realizza tramite le condotte di seguito indicate:

- **L'esposizione** nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di **fatti non rispondenti al vero**, oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.
- **L'omissione di informazioni** sulla situazione economico, patrimoniale o finanziaria, la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da **uno a cinque anni**.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 400 quote**.

La legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha introdotto le disposizioni normative di seguito indicate:

- **Art. 2621^{bis} c.c. Fatti di lieve entità:**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da **sei mesi a tre anni** di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 100 a 200 quote**.

- **Art. 2621^{ter} c.c. Non punibilità per particolare tenuità del fatto:**

Ai fini della non punibilità per la particolare tenuità del fatto il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621^{bis}.

Si precisa che:

- la condotta deve essere finalizzata a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio pratico

L'Amministratore Unico ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un



ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che imporrebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).

2.2 - False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c.

La fattispecie di reato in esame non è applicabile alla W.E.M.-Waste Engineering Management S.r.l. in ragione della forma sociale adottata.

2.3 - Impedito controllo - art. 2625 c.c.

Tale condotta criminosa si configura quando gli *“amministratori, occultando documenti o mediante altri idonei artifici, impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.”*

Il reato è punito con la sanzione amministrativa di Euro 10.329,00.

Se la condotta, tuttavia, ha cagionato un danno ai soci, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

In tale ipotesi, la condotta è punibile a querela della persona offesa (art. 2625, comma 2, c.c.).

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

Esempio pratico

Un dipendente della società rifiuta di fornire all'organo di controllo contabile i documenti richiesti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti o, ancora, l'organo sociale deputato tiene in modo irregolare i libri e le scritture contabili della Società rendendo difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa.

2.4 - Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 c.c.

Il reato in esame si configura quando gli amministratori della società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o la liberano dall'obbligo di eseguirli.

La pena prevista è fino ad **un anno** di reclusione.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

Esempio pratico

L'Amministratore Unico delibera la restituzione di un conferimento effettuato da un socio che, in realtà, era debitore della società, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

2.5 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - 2627 c.c.

Il delitto in esame ha ad oggetto la condotta degli amministratori che ripartiscono gli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La pena prevista è **fino ad un anno** di reclusione.

La norma in commento prevede una causa di estinzione del reato che ricorre quando l'autore del delitto provveda alla restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 260 quote**.

Esempio pratico

L'Amministratore Unico delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono fondi non distribuibili, in quanto destinati dalla legge a riserva legale.



2.6 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.

La fattispecie di reato in esame non è applicabile alla W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

2.7 - Operazioni in pregiudizio ai creditori - art. 2629 c.c.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato prevede una particolare forma di procedibilità in quanto è punito a *querela della persona offesa* e la pena prevede una forbice sanzionatoria **sei mesi a tre anni di reclusione**.

Si rileva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

Esempio pratico

L'organo amministrativo delibera una riduzione del capitale sociale senza osservare i presupposti richiesti dalla legge, cagionando un danno ai creditori sociali.

2.8 - Omessa comunicazione del conflitto d'interesse - art. 2629 bis c.c.

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore violi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2391 c.c. relativi ad interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

L'art. 2391 c.c. richiamato, più specificamente, sancisce l'obbligo per l'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che abbia in una determinata operazione societaria, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

Esempio pratico

Un amministratore di una società, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per valutare e deliberare l'acquisizione di una azienda ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore della società da comprare, non comunica agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione.

2.9 - Formazione fittizia di capitale - art. 2632 c.c.

Il reato si configura quando viene **formato o aumentato fittiziamente il capitale** della società per mezzo di attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

Esempio pratico

L'Amministratore Unico delibera l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante.

2.10 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.

Il reato si configura allorché si ponga in essere una **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori** sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato è punito a *querela della persona offesa* con la pena della reclusione da **sei mesi a tre anni**.



Nel caso in cui, tuttavia, si risarcisca il danno ai creditori prima del giudizio, il reato si estingue.
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società ma riguardando un'ipotesi di liquidazione volontaria coatta.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

2.11 - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.

Il nuovo art. 2635 c.c. dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 400 a 600 quote**.

Esempio pratico

Amministratore di Istituti di Credito e Amministratori di Società concludono un accordo corruttivo finalizzato a concedere finanziamenti o linee di credito a società che non avevano caratteristiche per ottenerlo, attraverso la falsificazione di dati relativi alla società richiedente l'erogazione del credito, ovvero non segnalando o non allegando al procedimento fatti rilevanti.

2.12 - Istigazione alla corruzione tra privati - art.2635bis c.c.

Il d.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 con l'art. 4 (mod. con la L. 3/2019) ha introdotto il suddetto reato che recita:

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla **pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.***

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 400 quote**.



2.13 - Pene accessorie - art. 2635^{ter} c.c.

Nel 2017 è stato introdotto l'art. 2635^{ter} c.c. che sancisce come: “La condanna per il reato di cui all'articolo 2635 c.c., primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32^{bis} del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635^{bis} c.c. secondo comma”.

2.14 - Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.

Il reato si configura quando “chiunque con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.” La pena prevista è da **sei mesi a tre anni** di reclusione.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

Esempio pratico

L'Amministratore, al fine di ottenere il voto determinante del socio di maggioranza, predispone e produce documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Amministratore intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

2.15 - Aggiotaggio - art. 2637 c.c.

La fattispecie di reato in esame non è applicabile alla W.E.M.-Waste Engineering Management S.r.l.

2.16 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.c., comma 1 e 2

La fattispecie di reato in esame non è applicabile alla W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

2.17 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare - art. 54 d.lgs. n. 19/2023

La condotta criminosa prende corpo quando si costruiscono documenti falsi o si alterano i veri, oppure tramite dichiarazioni non veraci o omissioni di informazioni si vuole dimostrare di aver adempiute a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a **mesi otto di reclusione per questa fattispecie di reato è prevista l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese**.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 150 a 300 quote**.

Esempio pratico

Il personale apicale addetto alla predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile e alla predisposizione di documenti veritieri per dimostrare di aver adempiuto a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare falsifica la documentazione.

3.0 - Le attività sensibili relative ai reati societari

La “mappatura del rischio reato” della W.E.M.-Waste Engineering Management S.r.l. volta ad individuare le cd. “attività sensibili” ex art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei reati societari, ha tenuto necessariamente in considerazione:

- La ragione sociale adottata dalla W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l. (società a responsabilità limitata).
- La ristretta compagine societaria (Società Unipersonale).



- Il capitale sociale (euro 10.000,00).

In ragione delle superiori evidenze, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è “più elevato” il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti riguardano i seguenti reati.

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
2. Operazioni in pregiudizio ai creditori - art. 2629 c.c.
3. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
4. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635**bis** c.c.).

Gli altri reati previsti dall'art. 25^{ter} non sono stati, allo stato attuale, valutati come di rischio residuo rilevante.

La società si riserva di aggiornare il presente MOGC 231 nel caso in cui dovesse essere modificata la ragione sociale o, comunque, emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

~ **Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli artt. 2621, 2622, 2629 c.c.**

Gestione della Contabilità Generale

- Imputazione delle scritture contabili in contabilità generale.
- Verifiche sui dati contabili immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno.
- Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile.
- Gestione delle comunicazioni verso soci.
- Operazioni sul capitale, conferimenti e distribuzione di utili di esercizio.

~ **Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635 e 2635**bis** c.c.**

- Adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori.
- Attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità del personale dipendente;
- Attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale;
- Rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi;
- Assegnazione e gestione di incarichi e consulenze;
- Gestione di omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili ulteriori o diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel codice etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del legale rappresentante **segnalare tempestivamente** all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

1. Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società che per conto della clientela.



2. Contabilità, Bilancio e Fisco - Tesoreria e Affari Legali

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con i consulenti contabili.

3. Acquisti, Forniture e Contratti

È la funzione che si occupa della gestione dei rapporti commerciali con i clienti e fornitori (effettivi e potenziali).

5.0 - Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali, nonché le regole contenute nel MOGC 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e delle proprie funzioni, l'Amministratore, gli apicali, i dipendenti, i procuratori aziendali, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare, quali presidi comportamentali posti a tutela del rischio di commissione del reato:

- **la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;**
- **il Codice Etico;**
- **il presente Modello 231;**
- **Consulente Commercialista;**
- **Revisore dei Conti;**
- **le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.**

Ciò posto, al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del MOGC 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25^{ter} del d.lgs. n. 231/2001, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente MOGC 231, i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I Destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base delle *best practices* cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni.

Con riferimento a quanto espresso sopra, **la società obbliga il proprio Amministratore, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:**

- a. i **bilanci e le comunicazioni** sociali previsti dalla Legge devono essere **redatti con chiarezza** e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- b. è **vietato**, anche mediante condotte dissimulate, **restituire i conferimenti effettuati dai soci** o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- c. è **vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti** o distribuire riserve indisponibili;



- d. è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
- e. è vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante e i conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.
- f. è vietato promettere, offrire o consegnare denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla propria mansione.
- g. è vietato registrare in bilancio fatture per operazioni inesistenti (soggettivamente, oggettivamente, “giuridicamente”).

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto, sono **tenuti a riferire i fatti** all'Amministratore, al Socio, e all'**Organismo di Vigilanza**.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile.
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere **documentati**, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (ovvero di chi ha valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri o controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale deve essere chiaramente e formalmente definita.

6.0 - Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

L'Amministratore e tutti i Destinatari dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate.

- Il rispetto del **Codice Etico** e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, quali ad esempio:
 - a) la massima **collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione** e delle informazioni trattate;
 - b) **la chiarezza e correttezza** della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società;
 - c) **la completezza dei dati comunicati**, la segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o della trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano.
- Il rispetto del **calendario di chiusura**, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) data di chiusura dei periodi contabili;
 - b) data di chiusura delle scritture contabili;
 - c) data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo;
 - d) la chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi;
- Il rispetto dell'obbligo di **supporto documentale** a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente;



- Il **controllo**, da parte del **Commercialista** consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio, delle voci aggregate di Bilancio, confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali.
- Il controllo accurato del Revisore Contabile.
- La **tracciabilità** informatica delle operazioni effettuate.
- La tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico, per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento **corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla **formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
2. È espressamente vietato Pomettere o alterare dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- **Restituire conferimenti** ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- **Ripartire utili** o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- **Acquisire** partecipazioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale.
- **Effettuare** riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno.
- **Procedere** a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- **Rappresentare o trasmettere** per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- **Illustrare** i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.
- **Porre in essere** comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino.
- **Determinare o influenzare** l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.



4. Assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi anche i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

In particolare, nei processi contabili e, più in generale, nei processi di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società, le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- a. Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione.
- b. Separazione dei compiti e delle funzioni.
- c. Documentazione delle decisioni e dei controlli.
- d. Accurata gestione delle notizie riservate.

Nei rapporti tra l'azienda e i **consulenti contabili**, gli incarichi di consulenza sono affidati in ossequio ai principi dettati dal Codice Etico.

In tema di rapporto con eventuali soggetti accertatori (pubblici ufficiali ovvero società di Revisione), devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con le autorità.

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- Utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- Ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate.
- Utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal consiglio di amministrazione.

Nei rapporti tra l'azienda e la società di Revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- È vietato il conferimento a soggetti che siano parte della rete o del network cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata.
- L'assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della rete o del network a cui appartiene la società di revisione.

7.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:



- Di quanto posto in essere nella società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta organizzazione ai fini di redazione del bilancio.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSO INFORMATIVI VERSO L'ODV: ogni tre mesi, salvo comunicazione di evento rilevante ex D.lgs. 231/2001, ovvero di altra rilevante/fondata segnalazione.

VERIFICA DELL'ODV: una ogni tre mesi, salvo i casi in cui venga comunicato insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione.